Il danno esistenziale

Descrizione

La Corte dâ??Appello non si era pronunciata sulla **componente dinamico-relazionale** compromessa -secondo le prospettazioni attoree- in misura superiore a quella standard giÃ contenuta nel valore del danno non patrimoniale. La Corte di Cassazione (con la sentenza del 17 settembre 2025 n.25474 â?? dott. Marilena Gorgoni) censura simile condotta precisando che il danno esistenziale, rectius la componente non biologica del danno alla persona, â??***perfeziona, per cosÃ¬ dire il percorso liquidatorio***, *garantendo e coniugando* ***lâ??uniformitÃ di base, cioÃ¨ lâ??assicurazione che le vittime della stessa etÃ e con la stessa percentuale di invaliditÃ permanente ottengano lo stesso risarcimento, con la valorizzazione del vissuto individuale in vista della realizzazione di una eguaglianza che sia anche sostanziale***â??.

Il Collegio rileva lâ??erroneitÃ della statuizione della corte territoriale: â??*per non aver tenuto conto che lo stato vegetativo irreversibile causato dallâ??illecito aveva comportato la* ***totale compromissione di ogni attivitÃ realizzatrice della persona umana situazione di per sÃ©, secondo lâ??id quod plerumque accidit, eccezionale che avrebbe giustificato il ricorso, in via equitativa, ad un appesantimento dei valori medi di quantificazione del danno***â??. La decisione Ã¨ stata dunque cassata non avendo fatto applicazione del principio secondo cui: â??*in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto* ***lâ??aspetto interiore del danno*** *(c.d. danno morale), quanto il suo* ***impatto modificativo in peius con la vita quotidian****a (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dellâ??accertamento e della quantificazione del danno risarcibile â?? alla luce dellâ??insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) â?? Ã¨ la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtÃ naturalistica, si puÃ² connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciÃ², autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i*

mezzi di prova normativamente previstiâ?• (in termini, ex plurimis, Cass. 26/11/2024, n. 30461) â??.

.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
24 Set 2025